

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 102/CSA – RIUNIONE DEL 6 MAGGIO 2015

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonello Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARAVAGGIO/PRO SESTO DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015)

Con atto del 18.4.15, la S.S.D. Pro Sesto ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. della F.I.G.C. (pubblicata sul Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015) con la quale, a seguito di reclamo proposto dalla Società U.S.D. Caravaggio, è stata irrogata, a carico della S.S.D. Pro Sesto, la punizione sportiva della perdita della gara U.S.D. Caravaggio/S.S.D. Pro Sesto disputatasi in data 29.3.2015, con il punteggio 0-3.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte della S.S.D. Pro Sesto, della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 del 1.7.2014 del Dipartimento Interregionale della L.N.D. della F.I.G.C. che impone che, sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa, siano impiegati, per ciascuna squadra, almeno quattro calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:

- 1 nato dal 1° gennaio 1994 in poi;
- 2 nati dal 1° gennaio 1995 in poi;
- 1 nato dal 1° gennaio 1996 in poi.

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

Secondo l'assunto di parte ricorrente, la presunta violazione della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 dell'1 luglio 2014 del Dipartimento Interregionale, il cui contenuto è stato sopra riprodotto, si sarebbe verificata, in occasione della gara U.S.D. Caravaggio/S.S.D. Pro Sesto disputatasi in data 29.3.2015, per un brevissimo arco temporale (precisamente dal 21° al 23° minuto del secondo tempo di giuoco) ovvero per il lasso di tempo intercorrente tra la prima sostituzione (quella del calciatore n. 10, Dolcetti, con il calciatore n. 20, Scavo) e la seconda (quella del calciatore n. 5, Baresi, con il calciatore n. 18, Martino).

La tesi della ricorrente non ha pregio.

Il Com. Uff. n. 1 del 1.7.2014 del Dipartimento Interregionale recita testualmente che le società "hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse (le gare ufficiali di campionato: N.d.E.) anche in caso di sostituzioni, almeno quattro calciatori giovani", distinti, per fasce di età, secondo le indicazioni contenute nel predetto Com. Uff..

Secondo la giurisprudenza dell'allora Alta Corte di Giustizia del CONI, "questo concetto di impiegare deve essere inteso nel senso di avvalersi ovvero adibire o servirsi o utilizzare (come valersi dell'opera di qualcuno per qualche attività), in qualsiasi compito come giocatore, non meno di quattro giocatori "giovani" (distinti in relazione alle predette fasce di età), sia all'inizio sia durante l'intera durata della singola gara. Pertanto è sufficiente a concretizzare l'infrazione del divieto di scendere al di sotto di quattro "giovani", quando la squadra sia al minimo di presenze di "giovani" secondo le fasce previste, l'impiego in campo (in sostituzione) di un giocatore ancorché "giovane", ma che alteri

in difetto la composizione - si noti minima - di una qualsiasi delle fasce di età prescritte, facendola scendere al di sotto dei minimi previsti con alterazione anche della parità delle squadre nell'osservanza degli obblighi minimi di utilizzo di "giovani". La partecipazione come impiego in gara deve intendersi come utilizzazione effettiva nella gara indipendentemente dal ruolo nella squadra e dal contributo attivo o meno al gioco o di semplice presenza in campo di gara con palla in gioco, cioè a partita giocata, per poterla considerare infrazione suscettibile della sanzione della perdita della partita a tavolino" (cfr. Decisione dell'Alta Corte di Giustizia del CONI n. 6/2011).

Peraltro, non può essere condiviso l'assunto di parte ricorrente secondo il quale il breve lasso di tempo in cui la squadra della Pro Sesto avrebbe impiegato i giocatori "giovani" in violazione della composizione, per fasce, prevista dal Com. Uff. n. 1 del 1.7.2014 del Dipartimento Interregionale non si sarebbe tradotto in un vantaggio sportivo per la predetta squadra; al proposito, si evidenzia che non può essere escluso che la squadra avversaria avrebbe potuto giovare, in termini di risultato sportivo, dal rispetto, da parte della S.S.D. Pro Sesto, delle previsioni contenute nel predetto Comunicato Ufficiale.

Né, infine, alcuna rilevanza può essere attribuita, ai fini della presente decisione, al comportamento posto in essere dalla Società U.S.D. Caravaggio la quale, una volta resasi conto dell'errore commesso dalla società S.S.D. Pro Sesto, ha provveduto a sostituire due calciatori (in diffida) con altri due calciatori; trattasi, infatti, di condotta che costituisce esercizio legittimo di una facoltà riconosciuta dai regolamenti e che, comunque, non può, in alcun modo, influire sull'applicazione della regola di cui al Com. Uff. n. 1 del 1.7.2014 del Dipartimento Interregionale.

Alla luce di quanto sopra, non si può che concludere nel senso che, nel corso della gara U.S.D. Caravaggio/S.S.D. Pro Sesto del 29.3.2015, la S.S.D. Pro Sesto ha violato la regola di cui al Com. Uff. n. 1 del 1.7.2014, con la inevitabile conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dallo stesso Com. Uff., all'inosservanza della predetta regola consegue la sanzione della perdita della gara, per come previsto dall'art. 17, comma 5, C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sestodi Sesto S. Giovanni (Milano).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLAS.F. AVERSA NORMANNA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/BARLETTA CALCIO DELL'11.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 14.4.2015)

La S.F. Aversa Normanna S.r.l., con motivato e tempestivo reclamo, preceduto dal preavviso regolamentare, ha impugnato la sanzione dell'ammenda di € 3.000.00 inflittale dal competente Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 188/DIV del 14.04.2015, perché, in occasione della gara casalinga con la soc. Barletta, un proprio isolato sostenitore aveva rivolto espressioni di discriminazione razziale ad un calciatore di colore della squadra avversaria.

A motivo dell'impugnazione la reclamante deduce quattro motivi di gravame che, ad eccezione dell'ultimo, vanno tutti disattesi.

Con una prima doglianza la ricorrente invoca l'adozione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire comportamenti antisportivi: tale condotta, peraltro solo affermata e non documentata, non può costituire circostanza attenuante, individuando, viceversa, soltanto il compimento di un indubitabile dovere sportivo.

Con un secondo motivo la stessa reclamante deduce di aver identificato il tifoso responsabile della violazione sanzionata, certificando tale affermazione con nota sottoscritta dal delegato alla sicurezza della Società.

Tale documento, in quanto proveniente dalla stessa parte che lo invoca a proprio vantaggio, non può costituire prova in suo favore, tenuto altresì conto che l'identificazione del responsabile manca della sua individuazione concreta, come, del resto, confermato in sede di discussione dal difensore della reclamante.

Con un terzo motivo l'Aversa Normanna eccepisce il regolare svolgimento della gara, ma tale argomentazione appare inidonea ad integrare circostanza attenuante perché l'eventuale irregolarità della partita avrebbe determinato ben altre e diverse sanzioni.

Merita, viceversa, accoglimento l'ultimo motivo d'impugnazione, con il quale l'Aversa Normanna, richiamando numerosi precedenti, eccepisce l'inadeguatezza per eccesso della sanzione, considerando, in particolare, che la concreta fattispecie antiregolamentare era stata realizzata da un solo sostenitore, mentre in altre occasioni sanzioni concernenti gruppi di tifosi avevano determinato ammende più lievi.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna Srl di Aversa (Caserta) riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUGNO ALESSIO SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 19.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 20.4.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 128 del 20.4.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara effettive al calciatore Bugno Alessio.

Tale decisione è stata assunta perchè, durante l'incontro Olginatese/Calcio Lecco del 19.4.2015, il Bugno colpiva un calciatore avversario con una manata al volto. Successivamente poneva la propria fronte contro quella del calciatore avversario spingendolo.

Avverso tale provvedimento la Società Calcio Lecco 1912 S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 23.4.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 2.5.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 di Lecco, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA S.S.D. CHIETI CALCIO A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RONCI DONATO SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA 1924/CHIETI CALCIO DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 27.4.2015).

Con atto del 28.4.2015, la Società S.S.D. Chieti Calcio a r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 132 del 27.4.2015 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata all'allenatore della Società, Ronci Donato, la squalifica per 3 gare effettive in relazione all'incontro di calcio Giulianova/Chieti Calcio del 26.4.2015.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, avvenuta in data 28.4.2015, la Società reclamante faceva pervenire, in data 2.5.2015, i motivi di reclamo.

Il reclamo è parzialmente fondato in relazione alla quantificazione della sanzione irrogata.

Al proposito, questa Corte osserva come le condotte poste in essere dal signor Ronci Donato (consistite nello spintonare e discutere animatamente con un dirigente della squadra avversaria), sebbene costituiscano violazione del basilare principio che impone ai tesserati di comportarsi

secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, non possono configurarsi alla stregua di una condotta violenta, in considerazione del fatto che, per come evidenziato nel rapporto del Direttore di Gara, l'atto, posto in essere dal Ronci e consistito nello strattonare un dirigente della squadra avversaria, non ha prodotto a quest'ultimo alcuna conseguenza fisica neppure in termini di momentaneo dolore.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti Calcio di Chieti, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL SSDRL PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.500,00 E DIFFIDA INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PIACENZA CALCIO 1919/FORTIS JUVENTUS DEL 25.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 27.4.2015)

Con preavviso e successivo reclamo tempestivamente e ritualmente introdotti, la Piacenza Calcio 1919 S.S.D.R.L. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 86 del 27.4.2015, con la quale veniva erogata nei confronti di essa reclamante l'ammenda di € 2.500,00 con diffida, in conseguenza di espressioni discriminatorie per motivi di razza pronunciate dai propri sostenitori nei confronti di un calciatore avversario, nonché offensive e minacciose nei confronti della Terna arbitrale.

Assume la soc. Piacenza che la refertazione sarebbe imprecisa e pertanto non potrebbe dar luogo ad alcuna sanzione, anche perché gli insulti razzisti, ascoltati soltanto dal Direttore di gara, non rivestirebbero la caratteristica di effettiva percezione, indispensabile presupposto della irrogata ammenda.

Quanto alle espressioni offensive e minacciose rivolte agli Ufficiali di gara, il reclamo eccepisce che la distanza del pubblico dal campo avrebbe loro impedito di ascoltare, e quindi refertare, gli atti di scherno considerati dal Giudice Sportivo.

In subordine, la reclamante invoca la riduzione dell'ammenda, ritenendola eccessiva.

A parere della Corte il reclamo è totalmente infondato.

Contrariamente all'assunto di parte, il rapporto arbitrale risulta particolarmente circostanziato, riferendo, tra l'altro, dei cori inneggianti al nazismo e degli insulti rivolti sia all'Associazione che alla intera Categoria Arbitrale; il documento, pertanto, realizza la caratteristica di piena prova in giudizio ex art. 35 C.G.S., anche perché, contrariamente all'assunto di parte, la refertazione considerata è resa dal Direttore di gara, non da uno dei due Assistenti come lamentato nell'impugnazione.

A fronte del rapporto puntuale e particolareggiato, il reclamo non merita accoglimento, con assorbimento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSDRL Piacenza Calcio di Piacenza.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 28 maggio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio